



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 62/2025

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69665** depositato in data 03.10.2024, proposto da D. G. nata a OMISSIS C.F. OMISSIS, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Roberta Sorgi, con cui elett.te domicilia in Palermo in Piazza G. Amendola, 31 - pec: robertasorgi@pec.it;

CONTRO

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande n.21**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

E NEI CONFRONTI

- di **Istituto Superiore Duca Abruzzi - Libero Grassi**, in persona del

legale rappresentante pro tempore con sede in Palermo, via Emerico

Fazio, 1 – Cod. Fisc. 80017620826;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza anche a proposito delle parti

presenti.

Ritenuto in

FATTO

I. La ricorrente – già dipendente del Ministero dell’Istruzione e del merito fino al 31.08.2021 mese di cessazione del rapporto di lavoro – lamenta la mancata riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento (pensione n. n. OMISSIS) a seguito del rinnovo del pertinente CCNL per il periodo 2019-2021 e con decorrenza dall’01.01.2019.

II. Espone di aver presentato, per tale ragione, domanda amministrativa (il 07.02.2023) volta alla riliquidazione contributiva del trattamento pensionistico e del TFR/TFS ma che, mentre il MEF ha provveduto a riconoscere gli arretrati a titolo di TFS per il periodo interessato, INPS è rimasta per converso inadempiente. Su tale premessa, dunque, domanda a questa Corte di accertarsi il suo diritto e, per l’effetto, di condannare INPS al pagamento di eventuali differenze dovute a titolo di arretrati in favore della Sig.ra D.oltre gli

interessi e la rivalutazione monetaria.

III. In data 10.02.2025, si è costituito INPS, il quale:

(a) eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte sul presupposto che, in ricorso, nulla viene domandato nei confronti di INPS e che la ricorrente fa questione di riliquidazione del TFR/TFS;

(b) richiede ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'istruzione/Istituto scolastico in quanto INPS procede alla riliquidazione per cui è processo all'esito della comunicazione dell'amministrazione datoriale di nuovi dati (cd. "ultimo miglio") attraverso la piattaforma SIN2. Tale comunicazione, ad opera della competente struttura dell'Istituto scolastico, è intervenuta solo il 06.11.2024;

(c) evidenzia che la riliquidazione pensionistica vi è stata, come da determinazione allegata, con rata di applicazione marzo 2025.

III. All'odierna udienza, l'Avv. Sorgi ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto la propria assistita ha conseguito integralmente il bene della vita perseguito per via giudiziale, ferma la richiesta di condanna alle spese. L'Avv. Velardi, presente per INPS, ha parimenti richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza risultano notificati all'Istituto Superiore Duca Abruzzi - Libero Grassi in data

18.10.2024. Parte intimata non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia ex art. 7 co. 1 e 93 c.g.c. Non trova, per l'effetto, fondamento la richiesta di INPS di integrazione del contraddittorio ex art. 160 co. 1 bis c.g.c.

2. Nel merito, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, solo a fronte di convergenti conclusioni rassegnate dalle parti a proposito della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, è in potere del Giudice dichiararla (Cass. Civ. n. 19845/2019). Siffatta condizione ricorre nel caso di specie, alla stregua delle conclusioni rassegnate nel corso dell'odierna udienza dalle parti effettivamente titolari (attivamente e passivamente) del rapporto previdenziale allorché acclarato che l'Istituto scolastico ha trasmesso i dati relativi al cd. ultimo miglio.

3. La soddisfazione della pretesa sostanziale di parte ricorrente sopravviene alla pendenza del giudizio, conseguendone che INPS debba essere condannata alla refusione delle spese di lite che si liquidano, considerato il concorso causale paritario dell'amministrazione di appartenenza - rispetto alla quale comunque non vi è luogo a provvedere sulle spese (ovvero rispetto a cui le stesse vanno compensate, in ogni caso) in ragione della sua contumacia - nel fondare il ritardo nel corretto adempimento degli obblighi connessi al rapporto previdenziale dedotto in causa, in euro **250,00 (duecentocinquanta,00)**, comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione a vantaggio dell'Avv.

	5	
	Roberta Sorgi dichiaratasi antistataria.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana ,	
	definitamente pronunciando:	
	- dichiara la contumacia dell’Istituto Superiore Duca Abruzzi -	
	Libero Grassi;	
	- dichiara la cessazione della materia del contendere;	
	- condanna INPS alla refusione delle spese di lite che, per le	
	ragioni esposte in motivazione, si liquidano in euro in euro 250,00	
	(duecentocinquanta,00) , comprensivi di spese generali, ma oltre IVA	
	e CPA se dovute, con attribuzione a vantaggio dell’Avv. Roberta	
	Sorgi dichiaratasi antistataria.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso, in Palermo , nella camera di consiglio del 27 febbraio	
	2025 .	
	Il Giudice	
	Dr. Raimondo Nocerino	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 27 febbraio 2025	
	Pubblicata il 3 marzo 2025	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	

